

**EVOLUZIONE
DELLO STUDIO
PROFESSIONALE
IN STP**

15 Gennaio 2015

F
N
C

ABSTRACT

I primi dati relativi alla costituzione di STP e registrati ad un anno dalla pubblicazione del D.M. n. 34/2013, fotografavano 193 società tra professionisti iscritte nel registro delle imprese a partire dal mese di aprile 2013.

La scarsa diffusione della STP, oltre ad un retaggio storico e culturale, va sicuramente imputata alle molte incertezze causate dalla formulazione poco cristallina e, sotto alcuni profili carente, della legge n. 183/2011.

In particolare, depone a sfavore della diffusione di tali strutture, l'assenza di precise indicazioni sul trattamento fiscale del reddito prodotto dalla STP e, vieppiù, una recente presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale anche per le società tra professionisti costituite ai sensi della legge n. 183/2011 trovano applicazione le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa.

In ogni caso, si potrebbero verificare casi in cui i professionisti avvertano la necessità di esercitare in forma societaria la propria attività professionale evolvendo i propri studi ovvero le già costituite associazioni professionali.

Lo studio si prefigge, allora, l'obiettivo di esaminare alcune delle ipotesi maggiormente ricorrenti.

Più precisamente, si tratta di valutare se esistano strumenti che possano favorire l'evoluzione dello studio in forme maggiormente strutturate (quali sono le società professionali) ovvero garantire il passaggio della clientela senza necessariamente ricorrere alla cessazione dell'attività professionale.

Si tratta di capire, pertanto, se lo studio e la clientela possano essere ceduti o conferiti a/o in una STP, ovvero se l'associazione professionale, onde poter contare su una organizzazione maggiormente efficiente e capillare, possa trasformarsi in una STP.

Sotto il primo profilo, l'ostacolo finora emerso è rappresentato dalla circostanza che non essendo il professionista un imprenditore lo studio non è un'azienda e dunque non sembra applicabile, in assenza anche di esplicite indicazioni del legislatore, la disciplina dettata per il trasferimento dell'azienda.

Sotto il secondo profilo, stante il silenzio della legge n. 183/2011, occorre valutare se sia possibile invocare l'applicabilità della disciplina dettata in punto di trasformazione omogenea ovvero quella prevista per le trasformazioni eterogenee. La soluzione della questione come è intuibile non è per nulla agevole in quanto presuppone che venga al contempo definita la natura dell'associazione professionale.

ABSTRACT

THE EVOLUTION OF THE PROFESSIONAL FIRM IN PROFESSIONAL PARTNERSHIP

The first data relating to the establishment of professional partnerships (Società tra professionisti, STP), registered within the first year from the publication of Ministerial Decree D.M. n. 34/2013, showed 193 professional partnerships enrolled in the Companies Register as of April 2013.

Besides the historical and cultural background, the low diffusion of professional partnerships can surely be attributed to the numerous uncertainties due to the wording of Law n. 183/2011, which is indeed not very transparent, and in some respects lacking.

Moreover, the diffusion of this kind of partnership is hindered also by the lack of clear indications on the fiscal regime applicable to the income generated by the professional partnership. And it is

hampered also by a recent pronouncement of the Italian Revenue Agency according to which also the professional partnerships established under Law n. 183/2011 are subject to the provisions of art. 6, last paragraph, and art. 81 of the Income Tax Consolidated Text (TUIR). These provisions state that the total revenue of general partnerships (SNC) and limited partnerships (SAS), of commercial companies and entities quoted in letter a) and b) paragraph 1 of art. 73, is considered business income, irrespective of its source.

Nevertheless, professionals could feel the need to carry out their activity as a company thus developing the structure of their practices or of the professional associations previously established.

Therefore, the research is aimed at analyzing some of the most frequently recurring cases. ·

More precisely, the objective is to evaluate whether instruments already exist that allow professional practice to develop into more structured forms (such as professional partnerships) or ensure the transfer of clients without necessarily having recourse to the termination of the professional activity.

There is need to assess whether the practice and the clients can be transferred and/or contributed to a professional partnership, or if the professional association, in order to obtain a more efficient and widespread organization, can turn into a professional partnership.

In the first case, the hindrance emerged so far is that the professional is not an entrepreneur and the practice is not an enterprise: therefore the discipline regulating the company transfer does not seem applicable, also due to the lack of clear indications of the legislator.

In the second case, notwithstanding the silence of the law n. 183/2011, there is need to assess the possibility of applying the discipline regulating the homogeneous transformation or the one regulating the heterogeneous transformations. The solution is not easy to find since it requires beforehand that the nature of the professional association is defined.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Cessione e conferimento dello studio professionale. – 3. Trasformazione dell'associazione professionale. – 4. Trasformazione omogenea di studio associato in società tra professionisti – 4.1. Trasformazione in società di capitali. – 4.2. Trasformazione in società di persone. – 5. Trasformazione eterogenea da studio associato in società. – 6. Evoluzione di società di mezzi o servizi in STP.

1. Premessa

Sulla base di dati Unioncamere elaborati per la nostra Fondazione, alla data del 18 giugno 2014, le società tra professionisti, costituite ai sensi della legge n. 183/ 2011 a partire dal mese di aprile 2013 e iscritte al registro delle imprese, sono 193.

Dai dati emerge la prevalenza delle società di capitali sulle società di persone e più precisamente del tipo societario della s.r.l.

Tra le società di capitali, infatti, non risultano società per azioni, ma esclusivamente società a responsabilità limitata di cui 4 con socio unico e 2 semplificate. Tra le società di persone prevale la società in accomandita semplice con 34 società iscritte rispetto alle 31 società in nome collettivo e alle 13 società semplici.

La scarsa diffusione della STP, oltre ad un retaggio storico e culturale, va sicuramente imputata alle molte incertezze causate dalla formulazione poco cristallina e, sotto alcuni profili carente, della legge n. 183/2011.

In particolare, depone a sfavore della diffusione di tali strutture, l'assenza di precise indicazioni sul trattamento fiscale del reddito prodotto dalla STP. Al riguardo non va trascurata la recente presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate che, in risposta ad un interpello formulato sulla questione¹, ha ritenuto che dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo le deroghe ed integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella legge n. 183/2011 e nel regolamento attuativo (D.M. n. 34/2013).

Ne consegue che anche per le STP trovano applicazione le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa, non rilevando in alcun modo, ad avviso delle Entrate, l'esercizio dell'attività professionale, e al contrario risultando determinante ai fini della classificazione del reddito, la circostanza che tali società operino tramite una veste giuridica societaria.

Ciò posto, si potrebbero verificare casi in cui i professionisti avvertano la necessità di esercitare in forma societaria l'attività professionale evolvendo i propri studi ovvero le già costituite associazioni professionali².

Si tratta di valutare se esistano strumenti che possano favorire l'evoluzione dello studio in forme maggiormente strutturate (quali sono le società professionali) ovvero garantire il passaggio della clientela senza necessariamente ricorrere alla cessazione dell'attività professionale.

¹ Cfr. nota prot. n. 954-64127/2014 del 9 maggio 2014.

² Onde fugare dubbi interpretativi occorre ribadire che la legge n. 183/2011 pur avendo abrogato la disciplina recata dalla legge n. 1815/1939 non ha soppresso la possibilità di costituire associazioni professionali.

L'art. 10, comma 9 della legge n. 183/2011 infatti prevede testualmente che *“Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”*. La formulazione sintattica della disposizione non può essere foriera di dubbi interpretativi di talché l'espressione “già vigenti” può essere riferita solo ed esclusivamente ai diversi modelli societari e non anche alle associazioni professionali, che sono fatte espressamente salve dalla legge e che, grazie all'uso della virgola, vengono considerate separatamente dal resto della proposizione. Ne discende il corollario che le associazioni già costituite non devono necessariamente trasformarsi in STP e che i professionisti possono optare per differenti modalità di svolgimento della propria attività professionale.

Sull'aspetto, P. Montalenti, *Società tra professionisti, società tra avvocati, associazioni professionali: much ado about nothing?*, in *Rassegna forense*, 3-4, 2013, 810 ss.

Si tratta di capire, pertanto, se lo studio e la clientela possano essere ceduti o conferiti a /o in una STP, ovvero se l'associazione professionale, onde poter contare su una organizzazione maggiormente efficiente e capillare, possa trasformarsi in una STP.

Sotto il primo profilo, l'ostacolo finora emerso è rappresentato dalla circostanza che non essendo il professionista un imprenditore³ lo studio non è un'azienda e dunque non sembra applicabile, in assenza anche di esplicite indicazioni del legislatore, la disciplina dettata per il trasferimento dell'azienda.

Sotto il secondo profilo, stante il silenzio della legge n. 183/2011, occorre valutare se sia possibile invocare l'applicabilità della disciplina dettata in punto di trasformazione omogenea ovvero quella prevista per la trasformazione eterogenea. La soluzione della questione come è intuibile non è per nulla agevole in quanto presuppone che venga al contempo definita la natura dell'associazione professionale.

2. Cessione e conferimento dello studio professionale

Il tradizionale orientamento della giurisprudenza escludeva la possibilità di concludere un valido contratto di cessione dello studio professionale. Si affermava che l'attività professionale, anche se svolta con organizzazione di mezzi strumentali ed assistenza di ausiliari è e resta insostituibilmente personale, non essendo diretta alla produzione di un servizio per lo scambio e non trattandosi di organizzazione imprenditoriale. Di talché, non essendo lo studio un'azienda, era negata la validità del contratto di cessione dello studio e del suo avviamento⁴.

L'impostazione tradizionale è stata lentamente superata dalla giurisprudenza di legittimità la quale, a seguito dell'evoluzione normativa in ambito di professioni regolamentate e di esercizio in forma societaria delle medesime e davanti al mutato contesto socio – economico dove è prassi cedere pacchetti di clientela, è pervenuta ad affermare che è lecito il contratto di cessione dello studio e della clientela dietro versamento di un corrispettivo⁵.

La pronuncia segna un' importante svolta concettuale dal momento che, basandosi su una rigorosa interpretazione del dato normativo, ciò che oggi è sicuramente lecito, è unicamente il conferimento della prestazione d'opera, ovvero l'apporto d'opera od anche la prestazione accessoria dell'opera professionale del singolo professionista, secondo la disciplina del tipo societario prescelto in sede di costituzione per la STP.

La questione, come è intuibile, è di una certa importanza e implica l'emersione, almeno sotto un profilo meramente economico, del concetto di avviamento professionale ogni qualvolta l'oggetto della cessione

³ Come dispone l'art. 2238 c.c.

⁴ Corte di Cassazione, SS.UU. 21 luglio 1967, n. 1889; Cass., sez. I civ., 9 febbraio 1979, n. 899.

⁵ Corte di Cassazione, sez. II civ., 9 febbraio 2010, n. 2860.

non sia la prestazione intellettuale del professionista bensì lo studio inteso come complesso di beni materiali e immateriali organizzati al fine dell'esercizio dell'attività professionale⁶.

Partendo da tali assunti, la giurisprudenza approda ad una nuova concezione di avviamento professionale in linea con il concetto dell'organizzazione dell'attività professionale.

Dopo l'epoca di importanti pronunce delle Sezioni Unite in cui si chiarisce che il professionista non è un imprenditore e che lo studio professionale non è un'azienda poiché in esso primeggiano l'attività e la capacità del professionista rispetto all'organizzazione dei beni che connotano lo studio e in cui si pone il luce come il concetto di clientela sia influenzato dal nome, dalla professionalità e dalla capacità del professionista e dalla fiducia che egli esprime⁷ e dunque non sia autonomamente valutabile, la Corte mette in evidenza, già in epoca anteriore all'emanazione del d.l. n. 223/2006⁸, come in alcuni casi la netta demarcazione studio/azienda tenda ad attenuarsi, rendendo opportuna, pertanto, una valutazione caso per caso con riferimento alla liceità del contratto di cessione dello studio e di cessione della clientela.

In questo orientamento si inquadrano le pronunce della Cassazione secondo le quali anche gli studi professionali possono essere organizzati in forma di azienda ogni qualvolta al profilo personale dell'attività concretamente svolta si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e di dipendenti e un'ampiezza dei locali adibiti per l'esercizio dell'attività tali che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrastino l'attività professionale del titolare o, quantomeno, si pongano rispetto ad essa come un'entità giuridica dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale che è suscettibile di una propria valutazione economica nell'ambito del contratto posto in essere dalle parti secondo quanto disposto dagli artt. 2238, 2112, 2255 c.c.⁹. Rispetto a tali realtà il contratto di cessione dello studio condivide la disciplina applicabile al trasferimento d'azienda, emergendo, a livello interpretativo, la fattispecie della cessione della c.d. azienda professionale.

⁶ Concetto messo in luce da Corte di Cassazione, sez. III civ., 13 gennaio 2005, n. 560. Enfatizza l'aspetto economico dell'attività professionale e dunque la possibile emersione di un concetto di avviamento in realtà professionali, M. Ticozzi, *Avviamento degli studi professionali*, in *Contratto e impresa*, 3, 2007, 655 e ss..

⁷ In tal senso si erano espresse le SS.UU., 21 luglio 1967, n. 1889.

⁸ Convertito dalla legge n. 248/2006, c.d. seconda legge Bersani. La seconda legge Bersani rappresenta un tassello importante nell'evoluzione della concezione dell'esercizio dell'attività professionale in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 183/2011 per molteplici motivi. In essa, infatti, si chiarisce che: i) è valida la costituzione di società tra professionisti sotto forma di società personali; ii) che le associazioni tra professionisti e le società tra professionisti possono fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinari, iii) che l'oggetto sociale relativo all'attività libero – professionale delle società dovesse essere esclusivo (art. 2). Al contempo, sotto il profilo della qualificazione del reddito, l'art. 36 del decreto, contempla la cessione della clientela chiarendo che “concorrono a formare il reddito (di lavoro autonomo) i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale”. Tale ultima previsione, inserita peraltro nell'art. 54, comma 1 – *quater* del TUIR, pur relativa al trattamento fiscale, sancirebbe il riconoscimento giuridico della cessione della clientela; sull'aspetto, L. Minunno, *La “cessione della clientela” degli studi professionali: una svolta?*, in *Giur. It.*, 2010, 2314.

⁹ In tal senso Corte di Cassazione, sez. II civ., 7 agosto 2002, n. 11896; Corte di Cassazione, sez. V civ., 3 maggio 2007, n. 10178, per le quali ricorrendone i presupposti si sarebbe in presenza della c.d. azienda professionale.

Nei contesti maggiormente organizzati, pertanto, la cessione dello studio comprensivo della cessione della clientela e dell'avviamento viene definitivamente ammessa.

Il principio esposto con riferimento a tali tipologie di studi o associazioni professionali¹⁰ è stato rielaborato dalla Cassazione in occasione di giudizi vertenti su cessioni di studi professionali di piccole dimensioni¹¹.

In questa occasione la Corte, oltre ad affermare che il professionista non è un imprenditore¹², che lo studio non è un'azienda e che la clientela fondata sulla fiducia personale non si ricollega ad un substrato oggettivo, si sofferma sull'evoluzione legislativa degli ultimi anni che ha inciso in modo significativo la stessa concezione dell'attività professionale, svincolandola dallo stereotipo dell'esercizio in forma individuale e consentendone l'esercizio in forma societaria¹³.

Nei casi in cui l'aspetto organizzativo prevalga su quello personale dell'attività professionale, la Cassazione, in linea con i precedenti, riafferma che la vicinanza tra studio professionale e azienda tende ad accentuarsi con le accennate ricadute sotto il profilo della qualificazione del contratto in termini di cessione di azienda (professionale)¹⁴.

Nei casi in cui tale prevalenza non si realizzi e la persona del professionista resti elemento fondamentale all'interno dell'organizzazione dello studio, la Corte ritiene comunque lecito e validamente stipulato in base al principio dell'autonomia negoziale declinato nell'art. 1322 c.c.¹⁵ il trasferimento a titolo oneroso dell'attività ricomprensivo di arredi, di beni strumentali, di rapporti contrattuali di fornitura e della clientela¹⁶.

In particolare, con riferimento alla clientela, non è possibile ipotizzare una cessione in senso stretto: l'insormontabile principio dell'*intuitus personae* su cui si fonda il rapporto tra cliente e professionista e, per quanto sopra detto con riferimento al concetto stesso di clientela, l'indeterminatezza dell'oggetto renderebbero nullo il contratto di cessione.

Si tratta, allora, di approdare ad una differente soluzione della questione privilegiando l'interpretazione che implica l'insorgere di un rapporto obbligatorio tra i professionisti interessati.

¹⁰ È il caso di rilevare che molte delle questioni portate alla cognizione dei giudici concernevano vere e proprie realtà imprenditoriali trattandosi di studi medici con un elevato numero di dipendenti e un ingente impiego di strutture diagnostiche e terapeutiche.

¹¹ Corte di Cassazione, sez. II civ., 9 febbraio 2010, n. 2860.

¹² Come mette in evidenza anche la Cassazione la netta linea di demarcazione tra professionista e imprenditore è rappresentata dall'art. 2238 c.c. a mente del quale il professionista diventa imprenditore solo in quanto svolga un'ulteriore attività di impresa rispetto alla quale l'esercizio della professione si pone come semplice elemento.

¹³ Possibilità concessa per i professionisti iscritti in albi o elenchi dalla legge n. 183/2011.

¹⁴ Vicenda in cui avviamento e clientela sono oggetto di valutazione.

¹⁵ Si tratta della sentenza n. 2860/2010. In base a quanto disposto nell'art. 1322, secondo comma, le parti possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. In termini anche Corte di Cassazione, sez. III civ., 8 febbraio 1974, n. 370.

¹⁶ È il caso di precisare che in termini analoghi si era espressa l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 108/E/2007.

In altri termini, secondo i giudici di legittimità, il contratto risulterà validamente stipulato *ex art. 1322 c.c.* in quanto diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela, ogni volta in cui il professionista cedente si sia impegnato a favorire la prosecuzione del rapporto professionale tra i propri clienti e il professionista che subentra e abbia in concreto assunto obblighi positivi di fare (quali l'attività promozionale di presentazione e di canalizzazione)¹⁷ e obblighi negativi di non fare (quale l'astensione dall'esercizio della stessa attività nello stesso luogo) che possono essere autonomamente valutati ai fini della determinazione del corrispettivo.

Alla luce di quanto sopra detto in ordine alla cessione a titolo oneroso, l'emersione del concetto della c.d. azienda professionale relativamente agli studi di grandi dimensioni consentirebbe di ritenere valido il conferimento dello studio professionale nella STP, a fronte del quale il professionista previa valutazione anche dell'avviamento e della clientela, riceverebbe quote di partecipazione nella società conferitaria, con applicazione dei criteri declinati per i conferimenti in natura e delle disposizioni dettate in tema di trasferimento di azienda, nei limiti di compatibilità¹⁸.

Nel caso in cui il professionista si obblighi rispetto alla conferitaria ad adempiere quegli obblighi di fare o di non fare così come enunciati dalla Suprema Corte, si sarebbe in presenza di un conferimento di servizio (e d'opera) con particolari ricadute sul piano delle modalità dell'impegno¹⁹.

3. Trasformazione dell'associazione professionale

Prima di affrontare il tema della trasformazione dell'associazione professionale in STP occorre accennare, senza pretesa di esaustività, alla tematica relativa alla qualificazione giuridica dello studio associato, avvertendo sin da subito che la questione è di vertice.

¹⁷ In osservanza dei precetti deontologici e dunque, per quanto concerne la professione dei commercialisti con il canone deontologico espresso nell'art.17 del codice deontologico della professione.

¹⁸ Ovviamente per il conferimento in s.p.a., stante il disposto dell'art. 2342, comma quinto, c.c., la prestazione professionale potrà essere oggetto di prestazione accessoria *ex art. 2345 c.c.* ovvero di apporto *ex art. 2346, comma sesto, c.c.*

Quanto alla compatibilità tra le disposizioni dettate in punto di conferimenti in natura e quelle relative al trasferimento del complesso aziendale, in generale, si vedano le considerazioni espresse da M. Miola, *I conferimenti in natura*, in Trattato Colombo – Portale, 1***, Milano, 2004, 182 ss.. Sull'applicabilità della disciplina del trasferimento d'azienda, A. Busani, *Avviamento e clientela nel conferimento dello studio professionale in S.T.P.*, in Soc. 2013, 34, in questo caso più che di applicazione in via analogica si tratterebbe di interpretazione estensiva. Quanto disposto dall'art. 2558, primo comma, c.c. relativamente alla cessione dei contratti in corso che hanno carattere personale (rispetto ai quali si rende necessario acquisire *ex art. 1406 c.c.* il consenso del contraente ceduto) dovrebbe essere disapplicato nel caso di conferimento in STP sulla base delle stesse disposizioni dettate in punto di conferimento dell'incarico alla STP nella legge n. 183/2011 e nel relativo regolamento di attuazione (cfr. art. 10, comma 4, lett. c, e art. 4 D.M. n.34/2013): il meccanismo ideato dal legislatore in ordine alle modalità di designazione del professionista da parte del cliente, consentirebbe la prosecuzione del rapporto tra le parti originarie. Con riferimento al divieto di concorrenza, la dottrina ritiene inderogabile il precetto contenuto nell'art. 2557 c.c. anche nel conferimento d'azienda. La previsione dovrebbe essere coordinata nel caso di STP con quella declinata nell'art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011 in base alla quale la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti.

¹⁹ Come già osservato, tale impegno dovrebbe essere assunto come prestazione d'opera nei tipi societari dove consentito o formare oggetto di prestazione accessoria ai sensi dell'art. 2345 c.c. o di apporto *ex art. 2346 c.c.* nelle s.p.a.

Non esiste, infatti, definizione dell'associazione professionale né esisteva quando la legge n. 1815/1939 era ancora vigente. L'art. 1 del testo oramai abrogato recitava che: *<<le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario" seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati>>²⁰.*

La legge n. 1815/1939 non qualificava l'associazione professionale bensì dettava precisi criteri da osservarsi per l'esercizio in forma associata della professione, senza prevedere alcunché in ordine alla disciplina applicabile²¹.

A tali conclusioni perveniva la Corte di Cassazione²² chiarendo che lo scopo perseguito dalla legge n. 1815/1939 fosse stato solamente quello di evitare che una denominazione non coincidente con la qualificazione professionale risultante dai titoli o dalle autorizzazioni degli associati potesse indurre in equivoco i terzi, mascherando un'attività non corrispondente a quella abilitata e quindi sfornita delle necessarie garanzie tecniche. In altri termini, la Corte riconosceva alla disposizione il pregio di consentire, per tramite dell'esplicita indicazione del nome e del titolo professionale, l'individuazione dell'associato in possesso del titolo abilitante necessario per esercitare la professione. Si trattava, a ben vedere, di requisiti formali da cui non si poteva prescindere per l'esercizio della professione in forma associata.

Restava irrisolto, pertanto, il problema relativo alla qualificazione giuridica dello studio associato, rispetto al quale, seppur con esiti differenti, si sono confrontate giurisprudenza e dottrina.

Passando in rassegna le teorie formulate circa la natura giuridica dell'associazione professionale, emergono in sintesi tre orientamenti.

Il primo: l'associazione professionale è associazione atipica riconducibile al fenomeno delle associazioni non riconosciute di cui all'art. 36 c.c. e caratterizzata da un fascio di rapporti obbligatori interni. Nel solco di tale orientamento, effettuando un'ulteriore precisazione, l'associazione

²⁰ Art. 1 legge n. 1815/1939 abrogata dalla legge n. 183/2011.

²¹ Va evidenziato che le previsioni di cui all'art. 1 della legge n. 1815/1939 erano direttamente collegate a quelle contenute nel successivo art. 2, abrogato dall'art. 24 della legge n. 266/1997, c.d. prima legge Bersani, che vietava l'esercizio della professione in forma societaria.

²² Corte di Cassazione, SS.UU., 5 novembre 1993, n. 10942.

professionale è stata anche qualificata come contratto associativo atipico con rilevanza meramente interna²³.

Il secondo: l'associazione professionale è una società semplice. Conclusione a cui è pervenuta la Corte d'Appello di Milano²⁴ sulla base della considerazione che l'associazione tra professionisti rappresenta una delle più rilevanti e concrete manifestazioni del tipo sociale in questione e riconoscendo all'associazione il carattere di centro autonomo di imputazione giuridica ancorché nel senso indicato. V'è da dire che questa lettura resta espressione di un orientamento del tutto minoritario²⁵.

Il terzo: sulla scorta di quanto messo in evidenza dalla Corte di Appello di Milano, la Corte di Cassazione in più occasioni ha precisato che ancorché privo di personalità giuridica lo studio associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazioni di interesse cui la legge conferisce capacità di porsi come centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza pur sempre in conformità alla disciplina di cui all'art. 36 e ss. c.c.²⁶.

Lo studio risulta così dotato di una certa soggettività giuridica, in quanto nei rapporti con i terzi si presenta come centro unitario di imputazione ancorché, nei rapporti con la clientela non può sostituirsi ai singoli professionisti ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso²⁷.

Occorre dar conto che alcune pronunce che si collocano all'interno di questo filone ricostruttivo enfatizzano la vicinanza del fenomeno alle associazioni non riconosciute declinando il principio per cui nelle associazioni professionali l'ordinamento interno e l'amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati e respingendo, pertanto, aprioristiche valutazioni dell'associazione in termini di società semplice²⁸.

²³ Secondo la Corte di Cassazione, SS.UU. 13 ottobre 1993, n. 10942, "*l'esercizio in forma associata delle c.d. professioni protette ed in particolare di quella legale è possibile solo nella forma del c.d. studio associato, ove ad un contratto associativo con rilevanza interna si sovrappone il principio della personalità della prestazione*"; nello stesso senso anche, P. Montalenti, *Gli studi professionali associati: problemi di qualificazione e di disciplina applicabile*, in Giur. It., 1989, IV, 59.

²⁴ Corte di Appello Milano, 19 aprile 1996.

²⁵ Secondo Trib. Roma, 4 ottobre 1995, l'associazione professionale si configura come un'associazione ancorché atipica ben distinta dalla società semplice.

²⁶ Corte di Cassazione, sez. I civ., 15 luglio 2011 n. 15694.

²⁷ Si tratterebbe dell'orientamento che riconosce all'associazione professionale la natura di contratto associativo a rilevanza esterna, oggi maggioritario. In termini, Corte di Cassazione, sez. I civ., 28 luglio 2010. Il richiamo ai particolari titoli abilitativi (o autorizzazioni) richiesti dalla legge è da riferire alla legge n. 1815/1939 ancora vigente al tempo della pronuncia.

²⁸ A simili conclusioni perveniva anche Corte di Cassazione, sez. I civ., 16 aprile 1991, n. 4032. Nella pronuncia l'associazione professionale veniva qualificata come contratto associativo atipico, non disciplinato direttamente dalle norme relative alle associazioni o da quelle sulle società ma dal loro impiego, con ricorso all'analogia, caso per caso *ex art. 12, secondo comma, Disp. Att. c.c.*, ovvero delle une e delle altre se nell'associazione atipica fossero rinvenibili anche elementi tipici del contratto di società (trattandosi in questo caso di associazioni miste). Del resto la considerazione per cui le associazioni professionali non possano essere ricondotte alle associazioni non riconosciute in quanto enti che perseguono un fine economico, del tutto assente nel libro I del codice civile, potrebbe essere svalutata, ad esempio, alla luce della normativa sull'impresa sociale in forza della quale tutte le organizzazioni private che

In definitiva, la qualificazione giuridica dello studio associato appare ancora incerta. Ciò che emerge con una certa insistenza è la tendenza di farne un centro autonomo di interessi, con una rilevanza metaindividuale ed esterna.

4. Trasformazione omogenea di studio associato in società tra professionisti

La qualificazione delle associazioni professionali si mostra di una certa importanza quando i professionisti associati ritengano utile trasformarsi in una STP da costituirsi secondo le previsioni di cui alla legge n. 183/2011.

Un interessante precedente della Cassazione²⁹, pone l'accento sulla legittimità dell'operazione di trasformazione di uno studio associato in società (nel caso di specie si trattava di trasformazione in s.a.s.) ricorrendo la stessa denominazione, lo stesso oggetto, i medesimi soci e trattandosi, in altri termini, di vicenda connotata dalla continuità dei rapporti giuridici in essere, come la trasformazione presuppone. Più precisamente, secondo i giudici di legittimità, si trattava della trasformazione di una società di fatto (come è qualificata l'associazione professionale) in società in accomandita semplice.

Lo studio associato, dunque, viene qualificato in tale contesto come società di fatto.

Senza entrare nel merito dell'ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi circa la definizione del fenomeno, l'orientamento prevalente ravvisa la l'esistenza della c.d. società di fatto ogni volta in cui siano ricorrenti comportamenti posti in essere dalle parti in modo del tutto coerente e conforme all'essere socio. In tal senso, sono stati ritenuti conformi la destinazione di un fondo comune alla realizzazione delle attività, la sopportazione delle perdite e la ripartizione degli utili nell'ampia visione dell'*affectio societatis*³⁰.

A seconda che l'attività esercitata in comune sia commerciale o meno, troveranno applicazione la disciplina dettata per la s.n.c. ovvero la disciplina della società semplice.

Ne consegue che, accedendo a questo orientamento, le regole proprie del tipo della società semplice possano essere estese alle associazioni professionali in quanto società di fatto che non svolgono attività di impresa.

Ciò posto, occorre soffermarsi sulla disciplina che possa essere concretamente applicata nel caso di specie, precisando che aderendo all'impostazione in base alla quale lo studio associato è riconducibile al tipo della società semplice (anche per tramite della sua qualificazione come società di fatto) si tratterebbe di trasformazione omogenea progressiva.

esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, ancorché senza scopo di lucro, può assumere la qualifica di impresa sociale (arg. ex artt. 1, 3 e 5, d.lgs. n. 155/2006).

²⁹ Corte di Cassazione, sez. lav., 21 agosto 2004, n. 16500.

³⁰ Cfr. Corte di Cassazione, sez. I civ., 15 marzo 2010, n. 6175.

Tale circostanza comporta un'ulteriore distinzione tra i casi ricadenti sotto l'ambito di applicazione dell'art. 2500 – *ter* c.c. (trasformazione di società di persone in società di capitali) e quelli in cui si intenda procedere alla trasformazione in altra società di persone e che, in assenza di norme ad hoc, sarebbero comunque disciplinati dai principi generali della trasformazione (art. 2498 e ss. c.c.)³¹.

4.1 Trasformazione in società di capitali

Nel caso in cui il tipo societario di “arrivo” sia una società di capitali la disciplina di riferimento, nei limiti di compatibilità, potrebbe essere quella descritta nell'art. 2500 – *ter* c.c. e ss..

Conseguentemente, come recita la disposizione summenzionata, derogando espressamente alla regola dell'unanimità dei consensi prevista per le modifiche del contratto sociale di società semplice³², la decisione dovrebbe essere assunta con il consenso della maggioranza degli associati secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili come risultante dallo statuto; all'associato è riconosciuto in ogni caso il diritto di recesso dalla società, il capitale risultante dalla trasformazione, oltre a non essere inferiore ai minimi legali stabiliti per il tipo sociale deve essere determinato sulla base dei valori risultanti da una relazione di stima che, a seconda dei casi, sarà redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c. o ai sensi dell'art. 2465 c.c., ovvero risultanti dalla documentazione di cui all'art. 2343 – *ter* c.c.. Qualora la STP sia una s.p.a. o una s.a.p.a. andranno osservate le ulteriori disposizioni dettate in punto di responsabilità dell'esperto e di verifica e revisione degli amministratori, oltre alla disciplina specifica dettata per l'apporto d'opera o di servizi³³.

Per quanto di nostro interesse, ai fini dell'assegnazione delle quote, in aggiunta alle previsioni dello statuto dell'associazione, andrà tenuto in considerazione quanto disposto dall'art. 2500 – *quater* c.c. che riconosce ai soci di società personali il diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione e, in particolare, al socio d'opera una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo già gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci³⁴.

Come è noto, poi, la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata (e dunque i professionisti associati) per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 2500 c.c. se non risulta che i creditori abbiano dato il loro consenso alla trasformazione, consenso che si presume se i creditori medesimi, ai quali la deliberazione di trasformazione deve essere comunicata con lettera raccomandata o con altri mezzi idonei, non lo abbiano espressamente negato nel termine di sessanta

³¹ Cfr. infra, nt. 50.

³² Quale è del resto la trasformazione.

³³ Cfr. nt. 19.

³⁴ È solo il caso di evidenziare che se la scelta degli associati ricadesse sul tipo societario della s.p.a. andranno attentamente valutate, alla luce della disciplina prevista, le ricadute sul versante del conferimento e dell'apporto del socio professionista.

giorni dal ricevimento della comunicazione (trattasi dunque di un silenzio-assenso). Quanto al regime di responsabilità per le obbligazioni sociali, l'operazione comporta il passaggio dal regime di responsabilità illimitata a quello della responsabilità limitata.

Con riferimento agli adempimenti pubblicitari occorre effettuare alcune precisazioni.

Come è noto, la legge dispone che la trasformazione in società di capitali debba risultare da atto pubblico (art. 2500 c.c.), contenente quanto previsto per l'atto di costituzione del tipo adottato³⁵.

Nel nuovo statuto, le regole proprie del tipo societario di arrivo andranno pertanto integrate con la speciale disciplina di cui alla legge n. 183/2011 per le STP.

L'atto di trasformazione, come impone la legge, è soggetto alle forme di pubblicità del tipo adottato e a quelle relative alla cessazione dell'ente trasformato. La trasformazione, inoltre, ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari³⁶.

Risulta evidente che la trasformazione è sottoposta ai regimi di pubblicità prescritti per la costituzione del tipo di arrivo e per la cessazione dell'ente di partenza³⁷, il che equivale a dire che nel caso in cui una delle società o degli enti in discorso non sia assoggettata ad alcun regime pubblicitario ovvero qualora entrambe le società condividano lo stesso regime pubblicitario (perché ad esempio entrambe iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese) l'adempimento da porre in essere sia uno solo e coincidente con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Nel caso di trasformazione dello studio in una STP di capitali, pertanto, andrà curata l'iscrizione nel registro delle imprese non risultando iscritto lo studio professionale in altra sezione del registro.

Considerato il particolare regime pubblicitario ideato per la STP e declinato nel D.M. n. 34/2013³⁸, occorre precisare che, se il momento a partire dal quale la trasformazione produce effetto sembrerebbe coincidere con l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle Imprese, affinché la STP possa effettivamente operare si deve previamente procedere all'iscrizione della STP nella sezione speciale dell'albo istituita presso l'ordine professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società, effettuando al contempo l'annotazione dell'intervenuta modifica e della trasformazione

³⁵ Si richiede pertanto l'adozione della forma pubblica nel caso in cui la società di arrivo sia di capitali, ovvero anche della sottoscrizione autenticata quando la società di arrivo sia una società di persone. Cfr. Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, massime K. A14 e K. A15 (Forma dell'atto di trasformazione di società di fatto in società di capitali).

³⁶ Si tratta di pubblicità costitutiva, in quanto da essa si producono gli effetti della trasformazione e di pubblicità sanante come si evince dall'art. 2500 - *bis* c.c. a mente del quale una volta eseguita la pubblicità l'invalidità dell'atto non può essere pronunciata.

Come detto nel testo, la regola ha valenza generale ed è applicabile a tutti i tipi di trasformazione. È il caso di precisare che il riferimento alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione andrà valutata caso per caso e troverà concreta applicazione nel caso in cui l'ente trasformato sia già iscritto in altra sezione del registro delle imprese (ad esempio società semplice che è iscritta nella sezione speciale) ovvero in altri registri (cfr. l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle persone giuridiche iscritte nel registro delle persone giuridiche di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 361/2000).

³⁷ Va messo in luce che la norma di carattere generale si riferisce espressamente ad un ente.

³⁸ Cfr. artt. 8 e 9 D.M. n. 34/2013.

nell'elenco o nella sezione speciale dell'albo dedicata alle associazioni professionali dell'ordine di appartenenza³⁹.

4.2 Trasformazione in società di persone

Come accennato, nell'ambito della c.d. trasformazione omogena progressiva può essere annoverata l'ipotesi dello studio associato che intenda trasformarsi in una STP costituita secondo i tipi delle società di persone. Si tratta, più precisamente di deliberazioni volte a facilitare l'evoluzione dell'organizzazione dello studio in una società in nome collettivo ovvero in una società in accomandita semplice.

Accedendo all'ipotesi ricostruttiva che fa dello studio associato una società semplice, si tratta di indicare quale sia la disciplina concretamente applicabile posto che, come è noto, il codice civile non si occupa della problematica, fatta eccezione per quei principi comuni a tutte le ipotesi di trasformazione che sono esplicitati negli artt. 2498 – 2500 – *bis* c.c.

Soffermandoci sulla disciplina generale, va messo in luce, in primo luogo, che relativamente alla forma dell'atto di trasformazione sarà accettata la scrittura privata autenticata accanto all'atto pubblico come impone la regola di cui all'art. 2500, secondo comma, c.c. che rinvia al regime previsto in sede di costituzione.

Nel nuovo statuto le regole proprie del tipo societario prescelto dovranno essere opportunamente "adeguate" con la disciplina prevista per le STP dalla legge n. 183/2011.

Quanto agli effetti dell'atto di trasformazione, poi, si possono replicare le considerazioni espresse nel paragrafo precedente per cui l'atto produce effetti dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari come disciplinati nel D.M. n. 34/2013.

Occorre soffermarsi, invece, sulle modalità di assunzione della decisione.

La regola declinata nell'art. 2500 – *ter* c.c. sembra trovare applicazione solo nelle trasformazioni di società di persone in società di capitali atteso che, come si legge anche nella relazione illustrativa del d.lgs. n. 6/2003, con tale previsione si è inteso dare attuazione alla legge di delega di riforma del diritto societario nella parte in cui prevedeva disposizioni dirette a favorire e a semplificare le trasformazioni in società di capitali. Trattandosi dunque di norma eccezionale rispetto alla regola generale prevista dall'art. 2252 c.c.⁴⁰, la trasformazione di società di persone andrà assunta con il consenso unanime dei soci.

³⁹ È appena il caso di precisare che all'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, da effettuare in base alle discipline della pubblicità prevista per il tipo di arrivo, dovrebbe seguire l'iscrizione della STP nella sezione speciale del registro delle imprese come impone l'art. 7 del D.M. n. 34/2013. Tale ultima iscrizione, secondo la prassi invalsa in alcune camere di commercio, viene richiesta all'atto di presentazione della domanda di iscrizione nella sezione ordinaria della STP come società inattiva ma diventa pienamente efficace solo a seguito dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo professionale. Si veda sul punto la nostra circolare n. 33/IR del 31 luglio 2013, 5.

⁴⁰ In assenza di diversa previsione del contratto sociale l'art. 2252 c.c. richiede il consenso di tutti i soci.

Tuttavia, in presenza di una clausola ad hoc, è ammessa la trasformazione della società assunta secondo il principio maggioritario dei consensi. Il ragionamento qui condotto in ordine alla decisione di trasformazione di società di persone potrebbe essere replicato anche con riguardo all'associazione professionale che avesse previsto nel proprio statuto una clausola in tal senso.

La previsione del principio maggioritario nell'assunzione della decisione di trasformazione comporta che, per esigenze sistematiche, il socio dissenziente possa esercitare il recesso e che i soci che assumono responsabilità illimitata esprimano il proprio consenso come previsto dall'art. 2500 - *sexies* c.c.⁴¹.

Va messo in luce, infine, che nel caso in cui lo studio associato già esistente intenda evolversi in una società semplice STP di cui alla legge n. 183/2011, per quanto sopra detto, non si sarebbe dinanzi ad un'ipotesi di trasformazione progressiva, bensì ad una mera ipotesi di modifica statutaria secondo quanto previsto dalla stessa legge n. 183/2011 e dal D.M. n. 34/2013⁴².

5. Trasformazione eterogenea da studio associato in società

La questione dell'applicabilità o meno della disciplina della trasformazione eterogenea nel passaggio da studio associato a STP assume un certo significato solo se si abbraccia la tesi che, come è accennato è sostenuta dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, per cui lo studio associato, pur privo di personalità giuridica, è ente dotato di soggettività giuridica e centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, ovvero la tesi in base alla quale lo studio associato è riconducibile all'associazione non riconosciuta atipica caratterizzata dall'esercizio di un'attività economica ancorché non lucrativa⁴³.

L'applicabilità delle regole previste per la trasformazione eterogenea, oltre a imporre una scelta interpretativa circa la qualificazione giuridica del fenomeno associazione professionale, costringono l'interprete a delimitare l'ambito di operatività di quelle stesse regole.

In base al dato letterale delle disposizioni che dovrebbero trovare applicazione nel caso che ci occupa, la trasformazione eterogenea appare limitata ai casi declinati negli artt. 2500 – *octies* c.c. vale a dire alle ipotesi di trasformazione in società di capitali di consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni.

⁴¹ Quello declinato nell'art. 2500 – *sexies* c.c. è considerato un principio generale della trasformazione.

Va messo in luce che nel caso di società semplice, la legge consente ai soci che non hanno agito in nome e per conto della società di limitare pattizamente la propria responsabilità (cfr. art. 2267). In argomento, Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima K.A.22 (Legittimità della pattuizione che consente la trasformazione a maggioranza di società di persone in altra società di persone – Limitazioni). Sul recesso degli associati di associazioni non riconosciute si segnala Cassazione civile, sez. I 11 maggio 2001 n. 6554 per cui “*Nelle associazioni non riconosciute, le modalità di recesso dell'associato non corrispondono necessariamente alla disciplina dettata al riguardo, per le associazioni riconosciute, dall'art. 24 c.c., trattandosi di norma derogabile dalla privata autonomia senza l'adozione di particolari forme*”.

⁴² Sull'aspetto si rinvia alla Circolare n. 32/IR del 12 luglio 2013, 8 e ss..

⁴³ A. Pisani Massamormile, cit. 192 ss.

Emerge con chiarezza, allora, che i tipi societari d'arrivo contemplati dal legislatore sono quelli delle società di capitali; gli enti di partenza sono esclusivamente le associazioni riconosciute.

Con riferimento al primo degli aspetti considerati, vale a dire il tipo societario di arrivo, in base ad una mera interpretazione letterale del dato normativo, sembrerebbe preclusa la trasformazione in società di persone.

Tale esclusione non ha ragion d'essere posto che, come accennato, il legislatore si è occupato esclusivamente della riforma delle società di capitali, tralasciando l'ambito delle società di persone rispetto alle quali la trasformazione è operazione pienamente legittima.

Con riferimento al secondo aspetto, vale a dire l'identificazione degli enti di partenza, secondo l'opinione maggioritaria le ipotesi tratteggiate nelle disposizioni di cui agli artt. 2500 – *septies* e ss. c.c. sono solo quelle ritenute dal legislatore maggiormente significative: la trasformazione degli enti, pertanto, sembrerebbe consentita a prescindere dalla elencazione effettuata nelle norme di riferimento, quantomeno in presenza di tipicità causale. Aderendo a questo orientamento, si potrebbe pervenire alla conclusione che la trasformazione eterogenea da studio associato in STP sia consentita, senza effettuare il passaggio intermedio del riconoscimento dell'associazione, in virtù del generale criterio di cui all'art. 1322 c.c.⁴⁴. Più precisamente, si tratterebbe di trasformazione eterogenea atipica (o innominata in quanto non prevista dalla legge)⁴⁵.

Ne consegue che, qualora la STP di arrivo sia organizzata secondo un modello capitalistico, dovrebbe trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2500 – *octies* c.c., nei limiti di compatibilità⁴⁶, adeguata

⁴⁴ In tal senso, Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima K.A.28 che pone in luce la specificità dell'art. 2500 – *octies* c.c. dove sono prese in considerazione ipotesi di trasformazione di enti privi di personalità giuridica in società di capitali, quali ad esempio i consorzi e le comunioni d'azienda; Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20, secondo cui: *“La tecnica legislativa consapevolmente seguita dal Legislatore va coordinata con il riconoscimento, pure presente nella Relazione, della trasformazione come istituto di carattere generale anche al di fuori del campo societario.*

La indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l'interprete di valutare se altri “enti” non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati.

D'altra parte l'aver previsto la trasformazione eterogenea solo per le società di capitali non può impedire all'interprete di ammetterla anche per le società di persone: la dottrina ha già avuto occasione di osservare che non sussiste alcuna plausibile ragione per una tale limitazione e che anzi un tale tipo di trasformazione eterogenea in molti casi costituisce un “minus” rispetto a quanto previsto dal Legislatore: si pensi ad esempio al caso di “trasformazione” di una comunione di azienda in società di persone.

Il silenzio del Legislatore va spiegato con i limiti della delega e non può essere interpretato come una esclusione della possibilità di applicare l'istituto della trasformazione ad ipotesi similari.

Una attenta rilettura della Relazione conferma l'esattezza della ricostruzione qui proposta: il Legislatore sia nella trasformazione omogenea sia in quella eterogenea si è limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più significative lasciando all'interprete il compito di regolamentare le altre ipotesi. La trasformazione sia essa omogenea o eterogenea ha comunque un elemento caratterizzante comune che giustamente il Legislatore ha indicato nel primo articolo dedicato alla trasformazione (2498 C.C.): quello della continuità dei rapporti giuridici”.

⁴⁵ La validità dell'operazione di trasformazione atipica da associazione non riconosciuta in società di capitali trova nella trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute in società sportive professionistiche *ex lege* n. 128/2004 un precedente normativo.

⁴⁶ Non può essere trascurata la circostanza che la giurisprudenza ha da sempre enfatizzato il ruolo delle pattuizioni degli associati rispetto all'applicazione analogica delle disposizioni dettate per altre fattispecie.

alle previsioni speciali della legge n. 183/2011. Solo a titolo esemplificativo, dovrà essere opportunamente valutata l'esistenza di disposizioni dettate in punto di modifiche del contratto associativo prima di ritenere applicabile in via analogica la previsione recata dall'art. 2500 – *octies* c.c. che richiede ai fini dell'assunzione della trasformazione la maggioranza richiesta dalla legge⁴⁷ o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

Quanto al regime pubblicitario, dovrebbe trovare applicazione nella trasformazione in STP dell'associazione professionale, l' art. 2500 – *novies* c. c. che, in deroga a quanto disposto nell'art. 2500, terzo comma c.c, fa decorrere l'efficacia dell'operazione dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 2500 c.c. salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che tale consenso non hanno prestato.

Tali adempimenti, come detto, consistono nel particolare procedimento pubblicitario creato dal D.M. n.34/2013 (iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese e nella successiva iscrizione nella sezione speciale che fa seguito alla iscrizione nella sezione speciale dell'albo): ciò fa presumere che i sessanta giorni decorrano dall'ultimo degli adempimenti che concludono la serie delle iscrizioni specificatamente richieste ai fini dell'operatività⁴⁸.

Quanto all'assegnazione delle quote della STP, l'applicazione dell'art. 2500 – *octies*, terzo comma, c.c. comporterebbe che il capitale sociale della STP fosse ripartito tra gli (ex)associati in parti uguali, salvo diverso accordo tra gli stessi. La previsione potrebbe ben adattarsi alle realtà professionali, dal momento che gli associati potrebbero valutare diversamente i propri apporti professionali e concordare una differente assegnazione delle partecipazioni⁴⁹.

Va precisato che l'opinione maggioritaria, considerata la stretta vicinanza del fenomeno associazione con quello della società di persone in cui non esiste obbligo civilistico di tenuta delle scritture contabili e di redazione dei bilanci e in cui manca una disciplina sulla formazione e sull'integrità del capitale sociale e sulla valutazione dei conferimenti, ritiene applicabile per analogia la regola sancita nell'art. 2500 – *ter* c.c. sull'obbligo della relazione di stima dell'esperto.

Resta infine da chiarire che il professionista associato che non intenda diventare socio della STP potrà legittimamente esercitare il diritto di recesso e ottenere la liquidazione della quota.

In base a quanto sopra sostenuto in relazione all'effettivo ambito di applicazione della disciplina della trasformazione, e dunque sulla legittimità della c.d. trasformazione innominata o atipica, si potrebbe discutere della trasformazione eterogenea di un'associazione professionale in una STP costituita secondo le regole delle società di persone. Al verificarsi di una simile ipotesi, per quanto detto in

⁴⁷ Vale a dire con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, come si argomenta dal disposto di cui all'art. 21 c.c.

⁴⁸ Sembra, dunque, dalla iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

⁴⁹ Aspetto messo in luce da A. Pisani Massamormile, *cit.*, 238.

precedenza, oltre alla disciplina generale declinata negli artt. 2498 ss. c.c., dovrebbe essere applicata in via analogica 2500 – *octies* c.c., nei limiti di compatibilità⁵⁰.

In conclusione, come è intuibile, la questione della trasformazione dell'associazione professionale in STP è questione delicata e conduce ad esiti differenti a seconda della qualificazione che si fornisce al fenomeno “studio associato”. In quest'ottica, va messo in luce che tali associazioni operano effettivamente secondo schemi e regole differenti. Di talché, non essendo possibile ricondurre l'associazione professionale ad uno schema tipizzato, la disciplina applicabile, in via del tutto prudenziale, potrebbe essere quella recepita negli statuti richiedendo, pertanto, una valutazione del caso concreto⁵¹.

6. Evoluzione di società di mezzi o servizi in STP

Brevi cenni merita l'evoluzione in STP di una società di mezzi precedentemente costituita dai professionisti associati di studio e l'evoluzione in STP della società di servizi tra i medesimi costituita.

Si tratta di fenomeni per nulla isolati che, anzi, connotano e coadiuvano l'esercizio della attività professionale da parte degli iscritti all'albo.

Onde fugare possibili equivoci, occorre tratteggiare sinteticamente le caratteristiche delle società di mezzi e delle società di servizi.

Nel primo caso, come è noto, si tratta di società (sovente di capitali) costituite tra professionisti non per l'esercizio dell'attività professionale *stricto sensu*, bensì per fornire ai soci medesimi beni strumentali o servizi accessori che facilitano l'esercizio dell'attività professionale dietro un corrispettivo pattuito in misura fissa o proporzionalmente ai proventi professionali.

Nel secondo caso si tratta di società che offrono sul mercato un prodotto complesso per la cui realizzazione è altresì necessaria la prestazione d'opera professionale. Tale prestazione assume in tale contesto un ruolo strumentale rispetto all'oggetto sociale della società che non coincide in alcun modo con l'attività professionale prestata dai professionisti e che, al contrario, coincide con l'attività commerciale dell'impresa⁵².

Fatte queste premesse, va precisato che l'evoluzione delle strutture societarie in discorso comporterà una modifica dell'atto costitutivo e dell'oggetto sociale qualora si riscontri coincidenza causale tra i tipi societari della società di partenza e della società di arrivo.

⁵⁰ Sul punto si rinvia a D.U. Santosuosso, *La trasformazione eterogena: la disciplina generale*, in *Le operazioni societarie straordinarie*, in Quaderni della Fondazione del notariato, *Le operazioni societarie straordinarie: questioni di interesse notarile e soluzioni applicative*, Milano 2007, 239,

⁵¹ Come peraltro sostenuto da M. Rescigno, *Le società fra professionisti*, Milano 1985, 67 e nt. 36. Nello stesso senso, anche Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima K.A.39.

⁵² Secondo G.F. Campobasso, *Diritto commerciale, Diritto delle società*, 6ª edizione a cura di M. Campobasso, Milano, 2006, 16 ss. tipico esempio di società di servizi è rappresentato dalle società di progettazione industriale.

In questo caso, l'evoluzione verso una STP “pura” costituita secondo i tipi societari delle società di capitali, dovrebbe comportare sia un mutamento dell'oggetto sociale in termini di esclusività così come stabilito nella legge n. 183/2011 e nel D.M. n. 34/2013, pur potendo essere ricomprese le attività complementari e strumentali rispetto all'esercizio della professione⁵³, sia il contestuale adeguamento statutario a tutte le previsioni di cui all'art. 10 della legge n. 183/2011.

Laddove accanto alla società di mezzi esistesse uno studio professionale individuale o un'associazione professionale costituita tra gli stessi soci e si intendesse evolvere anche tali strutture in STP, il procedimento appare maggiormente complesso, all'uopo occorrendo oltre alla modifica dell'oggetto sociale un successivo conferimento dello studio nella STP.

Cristina Bauco – 15 gennaio 2015

⁵³ Sul punto si rinvia alla nostra circolare n. 32/IR, cit., 11, nt.41.